

Versione anonimizzata

Traduzione

C-170/23 – 1

Causa C-170/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 marzo 2023

Giudice del rinvio:

Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania)

Data della decisione di rinvio:

13 marzo 2023

Resistente in primo grado e appellante:

trendtours Touristik GmbH

Ricorrente in primo grado e appellato

SH

[OMISSIS]

Ordinanza

Nella causa

Trendtours Touristik GmbH [OMISSIS], [OMISSIS] Kriftel, Germania

Resistente in primo grado e appellante

[OMISSIS]

contro

SH [OMISSIS],

Ricorrente in primo grado e appellato

[OMISSIS]

la XXIV Sezione civile del Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno)

[OMISSIS]

in data 13/03/2023 ha deliberato quanto segue:

I. Ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella versione del 9 maggio 2008, come modificata da ultimo dall'articolo 2 della decisione 2012/419/UE dell'11 luglio 2012 (GU L 204, pag. 131) vengono sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

1. Se l'articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2001/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici»), debba essere interpretato nel senso che l'indennità di risoluzione dell'organizzatore di viaggi non è esclusa se al momento del viaggio non sussiste più un pregiudizio significativo causato da circostanze inevitabili e straordinarie, anche se in un momento precedente esistevano siffatte circostanze tali da comportare un pregiudizio significativo, o se la questione di stabilire se circostanze inevitabili e straordinarie comportino un pregiudizio sostanziale per l'esecuzione del viaggio dipenda unicamente da una decisione previsionale al momento della dichiarazione di risoluzione.
2. Nell'ipotesi in cui dipenda da una decisione previsionale, si pone la questione di stabilire fino a che momento il viaggiatore deve aspettare prima di poter presentare la propria dichiarazione di risoluzione senza essere tenuto a corrispondere un'indennità di risoluzione, anche qualora il sostanziale pregiudizio causato da circostanze inevitabili e straordinarie venga meno successivamente.

II. Il procedimento è sospeso.

Motivazione:

I.

La controversia nel procedimento principale trae origine dai seguenti fatti:

Il 13 febbraio 2020 il ricorrente ha prenotato presso la resistente, un organizzatore di viaggi, per sé e per sua moglie un pacchetto turistico «tutto compreso» denominato «(K) urlaub auf Gran Canaria» (soggiorno curativo a Gran Canaria) per un viaggio che avrebbe dovuto effettuarsi nel periodo dal 4 novembre 2020 al 18 novembre 2020. Il prezzo del viaggio ammontava a EUR 2 118,00. Il ricorrente ha versato un acconto di EUR 423,60 su richiesta della resistente.

Il 2 settembre 2020, il Ministero degli affari esteri della Repubblica federale di Germania ha pubblicato un avviso di viaggio per i viaggi a destinazione delle isole Canarie, in ragione di un nuovo aumento del numero di casi di coronavirus in tale luogo. A seguito di tale avviso di viaggio, con lettera del 3 settembre 2022 il ricorrente ha risolto il contratto di viaggio.

La resistente ha quindi addebitato al ricorrente, in conformità alle condizioni di viaggio, un'indennità di risoluzione per un importo complessivo di EUR 529,50 e ha chiesto al ricorrente un ulteriore pagamento di EUR 105,90, che egli ha versato con riserva alla resistente.

Il viaggio turistico organizzato dalla resistente è stato effettuato nel periodo convenuto.

Con il suo ricorso dinanzi all'Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno), il ricorrente ha chiesto alla resistente il rimborso dell'acconto versato e dell'ulteriore importo corrisposto, vale a dire un importo complessivo di EUR 529,50.

Al riguardo, egli ha invocato il proprio diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico in ragione dell'avviso di viaggio pubblicato dal ministero degli Esteri.

La resistente ha addotto che il ricorrente avrebbe risolto il contratto troppo presto. Il ricorrente non avrebbe fornito, né con riferimento al momento della sua dichiarazione di risoluzione, né per il periodo di viaggio concordato, elementi di fatto sufficienti che permettano di concludere che il viaggio avrebbe subito un sostanziale pregiudizio a causa della pandemia di coronavirus. Egli non avrebbe presentato dati relativi al numero di casi di coronavirus, né avrebbe riferito di avere subito un pregiudizio al viaggio in loco, in particolare con riferimento a misure di quarantena, confinamento, chiusura di alberghi o di altre attrazioni turistiche.

Inoltre, al momento della sua dichiarazione di risoluzione, non sarebbe stato prevedibile che le circostanze alla base dell'avviso di viaggio sarebbero state ancora presenti al momento del viaggio. Il ricorrente avrebbe piuttosto dovuto attendere prima di presentare la propria dichiarazione di risoluzione, allo scopo di osservare l'evoluzione della situazione. Egli avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione al più presto quattro settimane prima dell'inizio del viaggio.

Con sentenza del 24 agosto 2021, l'Amtsgericht (tribunale circoscrizionale) ha accolto il ricorso. Il ricorrente potrebbe recuperare le somme versate alla resistente

in virtù della sua dichiarazione di risoluzione. Alla resistente non sarebbe dovuta un'indennità di risoluzione. Si sarebbero verificate circostanze straordinarie ai sensi dell'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»). L'avviso di viaggio emesso dal ministero degli Esteri avrebbe costituito prova sufficiente di un rischio inaccettabile per la sua salute e quella di sua moglie. Inoltre, il ricorrente non avrebbe risolto il contratto troppo presto. Egli ritiene di avere avuto il diritto di ritenere che la pandemia sarebbe proseguita e di poter presumere, con una probabilità del 25%, un grave rischio per la salute anche al momento del viaggio.

La resistente ha proposto ricorso contro la condanna.

Il Berufungsgericht [corte d'appello] ha anzitutto sospeso il giudizio a causa di una decisione di rinvio dell'Amtsgericht Düsseldorf (tribunale circoscrizionale di Düsseldorf) dell'8 dicembre 2021 (rif. 37 C 270/21), fino alla pronuncia della Corte di giustizia europea nell'ambito di tale procedimento (rif. C-776/21). Nel frattempo, il procedimento dinanzi alla Corte si è tuttavia concluso senza decisione (ordinanza di cancellazione dal ruolo del 3 novembre 2022).

II.

A seguito dell'ordinanza di cancellazione dal ruolo emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-776/21, il motivo di sospensione del procedimento nella presente causa è venuto meno. Si rende dunque necessario un rinvio della Sezione sull'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici.

1.

In base ai fatti esposti, il ricorrente ha utilizzato l'avviso di viaggio pubblicato il 2 settembre 2020 come pretesto per annullare in data 3 settembre 2020 il viaggio del novembre 2020. Tale avviso di viaggio, appena pubblicato, potrebbe costituire un motivo sufficiente ai fini di una dichiarazione di risoluzione ai sensi dell'articolo 651 h, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB, che si fonda sull'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici, se è rilevante una previsione effettuata al momento della dichiarazione di risoluzione. Tuttavia, le circostanze inevitabili e straordinarie non erano più presenti al momento dell'esecuzione viaggio, che ha potuto essere effettuato dalla resistente senza sostanziali pregiudizi.

È quindi controverso quale momento debba essere preso in considerazione per quanto riguarda la sussistenza di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto turistico «tutto compreso» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva sui pacchetti turistici o dell'articolo 651 h, paragrafo 3, prima frase, del BGB.

Da un lato si sostiene che sarebbe rilevante il momento dell'esecuzione del viaggio previsto, per cui quando l'organizzatore di viaggi cancella il viaggio, o ne

compromette sostanzialmente l'esecuzione, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, esso non avrebbe diritto a un indennizzo, indipendentemente dal fatto che ciò fosse già prevedibile al momento della dichiarazione di risoluzione del viaggiatore ([OMISSIS] [riferimenti alla dottrina]; Landgericht Frankfurt am Main [Tribunale del Land, Francoforte sul Meno], sentenza del 10 agosto 2021 – 24 S 31/21, BeckRS 2021, 23370; sentenza del 14 ottobre 2021 – 24 S 40/21, BeckRS 2021, 33155; Landgericht Düsseldorf [Tribunale del Land, Düsseldorf], RRa 2022, 30; Amtsgericht München [Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera], RRa 2022, 26 punto 21 e seg.; Amtsgericht Aschaffenburg [Tribunale circoscrizionale di Aschaffenburg], sentenza del 18 gennaio 2021 - 126 C 1267/20, BeckRS 2021, 3262 punto 8; Amtsgericht Hannover [Tribunale circoscrizionale di Hannover], sentenza del 29 ottobre 2020 – 515 C 4994/20, BeckRS 2020, 30571 punto 21, v. anche rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «BGH») alla Corte del 2 agosto 2022, rif. X ZR 53/21; numero di causa C-584/22).

In tal caso, anche nell'ipotesi inversa, se l'esecuzione del viaggio non è sostanzialmente compromessa a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, il diritto all'indennizzo non dovrebbe decadere, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici o all'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB.

In tal senso potrebbe deporre anche il tenore letterale dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici. Infatti, il testo fa riferimento unicamente a circostanze inevitabili e straordinarie in relazione all'effettuazione del viaggio e non stabilisce alcun nesso con il momento della dichiarazione di risoluzione e di un'eventuale previsione.

D'altro canto, si sostiene che sarebbe rilevante una cosiddetta valutazione ex ante al momento della dichiarazione di risoluzione del viaggiatore, ragion per cui eventi successivi non potrebbero modificare a posteriori tale valutazione ex ante. Al riguardo, si fa essenzialmente riferimento alla giurisprudenza del BGH riguardante l'articolo 651 j del BGB, nella versione precedente, secondo la quale, al momento della risoluzione deve sussistere una causa di forza maggiore, ad esempio un pericolo per la vita o l'incolumità fisica del viaggiatore con una probabilità di verificarsi di almeno 1 su 4 (BGH, sentenza del 15 ottobre 2002 – X ZR 147/01 –, punto 11, juris). Tale giurisprudenza dovrebbe essere applicabile anche all'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB, versione attuale, per cui occorrerebbe stabilire se, sulla base di una decisione previsionale al momento della dichiarazione di risoluzione, ci si poteva attendere con significativa probabilità che il viaggio avrebbe potuto essere cancellato, o che avrebbe subito un sostanziale pregiudizio, a causa del coronavirus ([OMISSIS] [riferimenti alla dottrina]; Amtsgericht Frankfurt am Main [Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno], NJW-RR 2020, 1315 punto 22 e segg.; Amtsgericht Köln [Tribunale circoscrizionale di Colonia], RRa 2021, 70, 71; Amtsgericht München [Tribunale circoscrizionale di Monaco di Baviera], RRa 2021, 85 e seg.;

Amtsgericht Duisburg [Tribunale circoscrizionale di Duisburg], RRa 2021, 72 e seg.; v., anche, BGH, rinvio pregiudiziale alla Corte del 2 agosto 2022 – X ZR 53/21 –, punto 34, juris).

Nella fattispecie, la risposta a tale questione è determinante ai fini della decisione:

Al momento della risoluzione (il 2 settembre 2020), esisteva un avviso di viaggio per la destinazione. È riconosciuto che l'esistenza di un avviso di viaggio ufficiale del ministero degli Esteri costituisce un chiaro indicatore con riferimento ad un sostanziale pregiudizio del viaggio [OMISSIS] [riferimento bibliografico]. Anche la Sezione è del parere che l'esistenza di un avviso di viaggio giustifichi la presunzione dell'esistenza di un sostanziale pregiudizio ai sensi dell'articolo 651 h, paragrafo 3, prima frase, del BGB (Landgericht Frankfurt [Tribunale del Land, Francoforte], sentenze del 24 febbraio 2022 – 2-24 S 113/21 –, punto 23, juris e del 14 ottobre 2021 – 2-24 S 40/21 –, punto 26, juris), quantomeno se, come nel caso di specie, non vi erano indicazioni che l'avviso di viaggio sarebbe stato nuovamente revocato a breve.

Qualora invece si accolga la tesi secondo cui rileva il momento dell'effettiva esecuzione del viaggio, nella fattispecie si dovrebbe negare l'esistenza di un sostanziale pregiudizio. È pacifico che al momento del viaggio l'avviso di viaggio non era più in essere e che il viaggio poteva essere effettuato quasi senza contestazioni. L'avviso di viaggio per le Isole Canarie è stato revocato il 24 ottobre 2020.

L'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB deve essere interpretato conformemente al diritto primario, alla luce dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici. Anche l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici, al pari dell'articolo 651 h del BGB, non è formulato in modo sufficientemente chiaro, rendendo così necessaria l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Se, ai fini della questione di stabilire se un diritto ad indennizzo sia escluso in ragione di un sostanziale pregiudizio causato da una circostanza inevitabile e straordinaria, è rilevante una previsione al momento della dichiarazione di risoluzione, occorre chiedersi fino a quale momento un viaggiatore debba aspettare prima di poter prendere una decisione previsionale e dichiarare la risoluzione del contratto di pacchetto turistico senza essere tenuto a corrispondere un indennizzo. Se il ricorrente avesse atteso fino a dieci giorni prima dell'inizio del viaggio per dichiarare la risoluzione, avrebbe potuto rendersi conto che l'effettuazione del viaggio non sarebbe più stata compromessa in modo significativo, dal momento che l'avviso di viaggio era stato revocato in tale data. Se il ricorrente avesse potuto recedere in data anteriore, con conseguente esclusione dell'indennità di risoluzione ai sensi dell'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB, la previsione sarebbe stata favorevole a quest'ultimo. Infatti, l'avviso di viaggio emesso il 2 settembre 2020 sarebbe stato valido e la circostanza inevitabile e straordinaria non sarebbe ancora venuta meno. Poiché in base alle

condizioni generali di contratto di molti operatori turistici l'indennizzo per la risoluzione è pari solo al 20-25% fino a quattro settimane o un mese prima dell'inizio del viaggio, mentre aumenta costantemente dopo tale momento, potrebbe essere giustificato lasciar decidere al viaggiatore fino a tale momento se intende o meno annullare il viaggio, al fine limitare il suo rischio finanziario qualora la circostanza inevitabile e straordinaria venga meno successivamente. In caso di risoluzione 31 giorni prima dell'inizio del viaggio, l'indennità di risoluzione per la resistente sarebbe stata del 25% e dal 30° giorno del 55%. Nell'ipotesi di risoluzione 31 giorni prima dell'inizio del viaggio (il 4 ottobre 2020), l'avviso di viaggio del ministero degli Esteri sarebbe stato ancora in vigore e avrebbe costituito una circostanza inevitabile e straordinaria ai sensi dell'articolo 651 h, paragrafo 3, del BGB, con la conseguenza che alla resistente non spetta un'indennità di risoluzione.

[OMISSIS] [Sospensione del procedimento]

[Firme]

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO